

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione

ex art 151 c.p.c.

La **prof.ssa CHENET MIRTA (C.F. CHNMRT61H64D530R)** nata a Feltre (BL) il 27 giugno 1961 e residente in 31100 Treviso via Frà Giocondo n.17, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC74H18L407S) del Foro di Treviso, con domicilio eletto, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'avv. Francesco Leone sito in 31020 Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, autorizzando le comunicazioni e le notificazioni alla PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it od al fax 0422.910833, giusta mandato in calce del presente atto, con attuale sede di lavoro presso l'Istituto "D. DOLOMIEU" (Ambito VEN0000010)

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (C.F.:80185250588)**, nella persona del Ministro dell'Interno *pro tempore*, con sede in 00153 ROMA Viale Trastevere n. 76/a,
- **U.S.R.V. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F.: 80015150271)**, nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Riva De Biasio – S. Croce 1299 30135 VENEZIA,
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BELLUNO (C.F. 80004910255)** nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Mezzaterra 68 - 32100 BELLUNO,

- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO (C.F. 80019280264)**

nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 TREVISO,

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia domiciliataria per legge nella sua sede di Venezia, in Piazza San Marco n. 63,

(resistente)

NEI CONFRONTI

Tutti i docenti inseriti negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella propria domanda che verrebbero ipoteticamente pregiudicati dall'accoglimento della domanda, con particolare riferimento alla Provincia di Treviso

(potenziali controinteressati)

IN PUNTO: riconoscimento del diritto della ricorrente, previa declaratoria di illegittimità degli atti ostativi descritti in ricorso, al proprio trasferimento dall'A.S. 2016/17 presso uno degli ambiti territoriali indicati in domanda di mobilità in provincia di Treviso e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche (U.S.R. Veneto) a disporre il detto trasferimento – risarcimento danni patrimoniali e non.

Premesso

1. che la ricorrente è docente della scuola secondaria di II grado per la classe di concorso - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (TEDESCO) – (A546) **(doc. 1)**
2. Che la ricorrente, dal 2000 e fino al 2015, era inserita nelle graduatorie ad esaurimento [dette anche GAE] della Provincia di Treviso con il punteggio di 179,00 nella classe di concorso A546 e di 15,00 nella classe di concorso A545 **(doc.ti 2 – pag. 146 e 3 – pag. 45);**
3. Che, dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie allo scorrimento delle GAE suddette e rientrando nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n.

107/2015 art. 1 comma 98 lett. c), la deducente è stata assunta con contratto **a tempo indeterminato** – prot. n. 11717 del 28.11.2015 - con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio per un posto NORMALE e per l'insegnamento di LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (TEDESCO) – A546 **(doc. 4)**;

4. Che la prof.ssa CHENET, ad oggi, è stata assegnata provvisoriamente, per l'A.S. 2015/2016 e 2016/2017, presso l'Istituto Tecnico Statale Turistico Aziendale “Giuseppe Mazzotti” di Treviso, con istituto di titolarità Belluno **(doc. 5)**;
5. che, con provvedimento datato 30 giugno 2016, a superamento del periodo di prova, il Dirigente Scolastico decretava la conferma il ruolo della docente alla data del 1 settembre 2016 **(doc. 6)**;
6. che, in base a quanto previsto dalla Legge n. 107/2015 (cd. Buona Scuola) la ricorrente presentava, in data 28.05.2016, la *DOMANDA DI MOBILITÀ TERRITORIALE PER L'ASSEGNAZIONE AMBITO A LIVELLO NAZIONALE SCUOLA SEC. DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/17 DOCENTI ASSUNTI NELL'A.S. 2015/2016 NELLE FASI “B” E “C” DA GAE* per la classe di concorso A546 - Lingue Civiltà Straniera (TEDESCO) **(doc. 7)**, chiedendo l'assegnazione, in relazione al detto insegnamento, in uno degli ambiti della Provincia di Treviso, ove risiede con la famiglia e delle varie Province del Veneto **(doc. 7/A)**, ossia

1.	VENETO AMBITO 0015	2.	VENETO AMBITO 0014
3.	VENETO AMBITO 0013	4.	VENETO AMBITO 0012
5.	VENETO AMBITO 0017	6.	VENETO AMBITO 0016
7.	FRIULI VENEZIA GIULIA AMBITO 0011	8.	VENETO AMBITO 008
9.	VENETO AMBITO 0018	10.	VENETO AMBITO 0005
11.	VENETO AMBITO 0011	12.	VENETO AMBITO 0010
13.	VENETO AMBITO 0021	14.	VENETO AMBITO 0020
15.	VENETO AMBITO 0019	16.	VENETO AMBITO 0022
17.	VENETO AMBITO 0023	18.	VENETO AMBITO 0006
19.	VENETO AMBITO 0007	20.	VENETO AMBITO 0009
21.	VENETO AMBITO 0001	22.	VENETO AMBITO 0002
23.	VENETO AMBITO 0003	24.	VENETO AMBITO 0004

25.	VENETO AMBITO 0025	26.	VENETO AMBITO 0024
27.	VENETO AMBITO 0026	28.	VENETO AMBITO 0015
29.	VENETO AMBITO 0017	30.	FRIULI VENEZIA GIULIA AMBITO 0011
31.	VENETO AMBITO 0008	32.	VENETO AMBITO 0011
33.	VENETO AMBITO 0021	34.	VENETO AMBITO 0001
35.	VENETO AMBITO 0025		

7. Che la deducente, nell'Allegato D - Scuola Secondaria (**doc. 7**), aveva elencato i seguenti servizi pre-ruolo

ANNO SCOL.	DAL	AL	SCUOLA
2001/2002	01/09/2001	31/08/2002	ASTORI – PARITARIA
2002/2003	01/09/2002	31/08/2003	ASTORI – PARITARIA
2003/2004	01/09/2003	31/08/2004	ASTORI – PARITARIA
2004/2005	01/09/2004	31/08/2005	ASTORI – PARITARIA
2005/2006	01/09/2005	31/08/2006	ASTORI – PARITARIA
2006/2007	01/09/2006	31/08/2007	ASTORI – PARITARIA
2007/2008	01/09/2007	31/08/2008	ASTORI – PARITARIA
2008/2009	01/09/2008	31/08/2009	ASTORI – PARITARIA
2009/2010	01/09/2009	31/08/2010	ASTORI – PARITARIA
2010/2011	01/09/2010	31/08/2011	ASTORI – PARITARIA
2011/2012	01/09/2011	31/08/2012	ASTORI – PARITARIA
2012/2013	01/09/2012	31/08/2013	ASTORI – PARITARIA
2013/2014	17/09/2013	30/06/2014	DUCA DEGLI ABRUZZI (TREVISO)
2014/2015	01/09/2015	31/08/2015	ASTORI – PARITARIA

8. Che, alla detta domanda, l'U.S.P. TREVISO assegnava un punteggio pari a 7.0 (+6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento), in quanto non venivano presi in considerazione i 14 anni di servizio svolti tutti sul medesimo insegnamento dall'A.S. 2001/2002 all'A.S. 2014/2015 presso l'Istituto ASTORI di Mogliano Veneto (TV) (**doc. 8**);
9. che, oltre ai suddetti servizi (**doc. 9 e 10**), la ricorrente ha svolto anche i seguenti (**doc. 11**):

	SCUOLA	SERVIZIO		A.S.	DAL	AL	GG
1	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE A562 Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1988/89	21/10/1988	31/08/1989	15
2	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE A562	ITI	1989/90	01/09/1989	31/08/1990	15

Avv. FRANCESCO LEONE

		Ling. e Civiltà: TEDESCO					
3	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE A562 Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1990/91	01/09/1990	31/08/1991	15
4	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE A562 Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1991/92	01/09/1991	31/08/1992	16
5	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE A562 Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1992/93	01/09/1992	31/08/1993	17
6	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE A562 Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1993/94	01/09/1993	31/08/1994	16
7	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE 46/A Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1994/95	01/09/1994	31/08/1995	15
8	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE 46/A Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1995/96	01/09/1995	31/08/1996	14
9	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE 46/A Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1996/97	01/09/1996	31/08/1997	14
10	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE 46/A Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1997/98	01/09/1997	31/08/1998	14
11	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE 46/A Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1998/99	01/09/1998	31/08/1999	14
12	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE 46/A Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	1999/00	01/09/1999	31/08/2000	14
13	ASTORI – L.R. MOGLIANO V.TO (TV)	DOCENTE 46/A Ling. e Civiltà: TEDESCO	ITI	2000/01	01/09/2000	31/08/2001	14

10. Che, conseguentemente, la prof.ssa CHENET non otteneva il trasferimento sperato, venendo, invece, assegnata all'Istituto "D. DOLOMIEU" di Belluno (AMBITO VEN0000010), per il triennio scolastico 2016/17 al 2019/2020 per un posto normale per la classe di concorso A546 – LINGUA E CIV. STRANIERA - TEDESCO (**doc. 12**)

** *** **

Tanto premesso, la prof.ssa CHENET MIRTA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ritenendo illegittimo il comportamento della P.A. e la contestata assegnazione a Belluno, si vede costretta a rivolgersi alla giustizia riparatrice di questo Ill.mo Tribunale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O. e SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO

Nel caso di specie è pacifica, secondo costante e granitica giurisprudenza, la **giurisdizione del Giudice Ordinario**, in veste di Giudice del Lavoro.

Le controversie in materia di lavoro nelle P.A. sono attribuite alla competenza del Giudice Ordinario nelle vesti di giudice del lavoro (Tar Puglia, Bari, sezione 2, sentenza 7 settembre 2015, n. 1233).

L'articolo 63 del D.L.vo n. 165/2001 assegna al G.O. la giurisdizione generale per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A. e, in particolare, l'assunzione al lavoro, l'indennità di fine rapporto, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, le controversie relative ai comportamenti antisindacali, alla contrattazione collettiva promosse dall'Aran, dalla P.A. o dalle organizzazioni sindacali, nonché le controversie aventi a oggetto le indennità di fine rapporto, qualunque ne sia la denominazione e la modalità di corresponsione.

La giurisdizione ordinaria si incardina anche nell'ipotesi di procedure di **mobilità interna orizzontale**, le quali implicano una mera modifica del profilo professionale del dipendente all'interno della medesima amministrazione, rimanendo inalterate categoria e posizioni economica.

Al contrario, non costituisce elemento idoneo ad incardinare la giurisdizione amministrativa la circostanza che i provvedimenti originari, aventi ad oggetto il piano

assunzionale e la programmazione del fabbisogno, nonché il regolamento sulle procedure di mobilità interna, siano espressione di scelte discrezionali, tali da configurare una situazione di interesse legittimo in capo al soggetto interessato e radicare la giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

Tali atti hanno la natura di atti presupposti della procedura, che, anche a volerne riconoscere la natura amministrativa quali atti di macro-organizzazione, sono comunque sindacabili dal G.O. ai sensi dell'articolo 63, comma 1 del D.L.vo n. 165/2001, in ossequio ai principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, di rilevanza costituzionale.

Mancano, in particolare, l'elemento novativo e quello costitutivo, necessari e sufficienti a determinare l'assimilazione della procedura in questione a quelle concorsuali, ricadenti nella residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 63 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.

L'istituto in questione, infatti, attiene alla gestione del rapporto lavorativo e non presuppone in senso stretto l'esercizio di un potere amministrativo, che giustifichi all'indomani della privatizzazione dell'impiego alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la giurisdizione del giudice amministrativo.

La giurisdizione ordinaria viene riconosciuta, altresì, nell'ambito della mobilità per passaggio diretto tra amministrazioni poiché siffatta procedura integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto.

Inoltre, tale giurisdizione - caratterizzata anche dal potere di pronunciare sentenze con efficacia costituiva (articolo 63, comma 2) - riguarda le assunzioni che avvengano attraverso meccanismi non concorsuali (per esempio avviamento attraverso le liste di collocamento), indipendentemente dalla considerazione che a tali fini debbano essere effettuate verifiche idonee circa la sussistenza dei requisiti soggettivi, posto che nella

specie non si registra un accertamento comparativo di stampo concorsuale ma solo una valutazione individuale della sussistenza dei requisiti in capo al soggetto che vanta il titolo prioritario ai fini dell'assunzione.

In presenza dei requisiti legittimanti, il soggetto che vanta titolo all'assunzione è portatore di un diritto soggettivo, la cui cognizione è, quindi, devoluta al G.O.

La posizione di diritto soggettivo è confermata dallo stesso tenore del citato articolo 68, comma 2, il quale prevede che la pronuncia del G.O., che accerta il diritto all'assunzione ha efficacia costitutiva.

Per quanto attiene alla competenza territoriale del Tribunale di Treviso, si richiama l'insegnamento della Cassazione: *“Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione”* (Corte di Cassazione – sezione sesta – con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015).

Ad oggi, la ricorrente è assegnata all'Istituto Tecnico Statale Turistico Aziendale “Giuseppe Mazzotti” di Treviso.

Pertanto, si conferma e ribadisce la giurisdizione del Giudice Ordinario in veste di Giudice del Lavoro, individuato nel Tribunale di Treviso.

2. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE NOTE COMUNI ALLE TABELLE SUI TRASFERIMENTI ALLEGATE AL C.C.N.I. SULLA MOBILITÀ, PER VIOLAZIONE DI LEGGE E SUL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO LE SCUOLE PARITARIE

La ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di 14 anni di insegnamento pre-ruolo prestato presso il Collegio Salesiano “ASTORI” di Mogliano Veneto (TV), scuola legalmente riconosciuta fino all'A.S. 2000/01 e, poi, scuola paritaria ex legge 10.03.2000 n. 62, dall'A.S. 2001/02 **(doc. 13)**.

La legge n. 107/15 (cd. Buona Scuola) ha disciplinato le procedure di assunzione del personale docente, prevedendo tutta una serie di fasi per l'assunzione del personale precario di cui al piano straordinario di assunzione previsto dal D.D.G. del 17 luglio 2015 **(doc. 14)**.

In base al suddetto piano ed al C.C.N.I. sulla mobilità **(doc. 15)**, secondo la fase di appartenenza, sarebbe stata disposta una relativa modalità di assegnazione del posto.

L'odierna ricorrente è rientrata l'anno scorso nel cd. Piano assunzionale di cui alla L. n. 107/2015, prendendo dunque parte alla fase C della mobilità.

Con O.M. dell'08.04.2016 n. 241 **(doc. 16)**, il MIUR disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 e, all'art. 1, si prevedeva che *“La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*.

Il CCNI, all'art. 3, stabilisce che

“1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità,

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del d.lgs. 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.

4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito

territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti

5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi O e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6”.

Quindi, le operazioni di mobilità territoriale professionale venivano ad essere inquadrare in quattro distinte fasi:

- I) Fase A riguarderà i docenti di ruolo assunti prima dell'anno 2015 che si sposteranno all'interno dello stesso Comune. Sempre nella prima fase, ma in una sotto fase successiva, si procederà ai trasferimenti dei docenti tra Comuni situati all'interno della stessa provincia: oltre ai docenti assunti prima dell'anno 2015, questa sotto fase interesserà anche i docenti assunti nel 2015 attraverso le fasi O e A, oltre a tutti quegli insegnanti che intendono chiedere il passaggio da sostegno a posto comune e viceversa in una scuola situata nella stessa provincia. Come per la sotto fase precedente, i docenti potranno scegliere la sede su scuole ubicate nella stessa provincia.
- II) La seconda fase, invece, riguarderà gli spostamenti in altra provincia per i docenti assunti prima del 2015, in applicazione del comma 108 della legge 107/2016: nella domanda di trasferimento, l'insegnante indicherà un ambito, all'interno del quale specificherà una o più scuole. Se non dovesse subentrare la disponibilità di posti nel primo ambito, verrà scelto dal dirigente scolastico di quel determinato ambito. Nel caso in cui il docente non ottenga il trasferimento, conserverà la titolarità sulla sede precedente.
- III) La terza fase riguarderà i docenti assunti da GAE durante le fasi B e C che chiederanno il trasferimento su altre province. Si dovranno indicare gli ambiti

preferiti a livello nazionale e l'ambito verrà assegnato sempre dopo le operazioni di mobilità. Ancora non è stato precisato il numero delle preferenze che sarà possibile indicare.

- IV) Infine, la quarta fase riguarderà i docenti assunti tramite GAE e GM delle fasi 0 e A e quelli da fasi B e C da GM che si sposteranno in altra provincia. La partecipazione a quest'ultima fase è facoltativa con i docenti che potranno esprimere le preferenze su quegli ambiti territoriali che interessano.

Per le quattro fasi di mobilità su descritte, veniva disegnato un meccanismo esclusivamente telematico (art. 3 O.M.) attraverso il portale *ISTANZE ON-LINE* del sito del MIUR e la competenza veniva identificata in capo ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali.

Conseguentemente, il dipendente recapitava la domanda, in relazione alla pregressa sede di servizio (art. 6 O.M.).

L'art. 6 del CCNI prevede che *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio...”*.

Il CCNI citato prevede, nella sezione *note comuni*, che: *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie ed il servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”* (doc. 15).

Detta clausola contrattuale **confligge**, evidentemente, con diverse norme legislative:

- con la Legge n. 62/2000 *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*, il cui art. 1 prevede che il sistema nazionale di istruzione, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

La disposizione in parola, quindi, afferma la piena parità ad ogni effetto di legge fra le scuole statali e quelle paritarie.

- Con il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, il quale, all'art 2, prescrive che *“A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera (b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. 2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento). **I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”***.
- Con la normazione di rango secondario (C.M. 163/2000, D.M. 267/2007, D.M. 83/2008), la quale prevede e conferma la piena parità ad ogni effetto di legge tra scuola statali e scuole paritarie **(doc.ti da 18 a 20)**

Il MIUR, nel CCNI *de quo*, non tiene conto del superamento dell'antica distinzione posta dagli artt. 360 comma 6 e 485 D.L.vo n. 297/1994.

Pertanto, la disposizione richiamata del CCNI contrasta con le disposizioni di legge menzionate.

Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv. (*“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione*

collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 *quiquies* ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del D.L.vo n. 165/01, **deve essere disapplicata.**

La Giurisprudenza, con indirizzo costante, afferma l'illegittimità con conseguente disapplicazione della citata parte delle Note comuni del CCNI (**doc.ti 24 e 25**).

"In tema di "Buona scuola" e formazione delle graduatorie, la contestata disposizione di cui alle "note comuni" allegata al C.C.N.L. per la mobilità del personale docente per l'a.s. nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" contrasta con le normative in materia di parità scolastica. Infatti, in considerazione dei principi di eguaglianza e d'imparzialità (art. 3 e 97 cost.), non vi è ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra i servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche" (Tribunale Lanciano, sez. lav., 04/11/2016).

"In tema di istruzione pubblica, ai fini del riconoscimento del punteggio per l'insegnamento, il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile al pari di quello svolto presso una struttura statale con obbligo per l'amministrazione scolastica di attribuzione del relativo punteggio. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso cautelare presentato dall'insegnante che aveva prestato servizio presso un Istituto paritario" (Tribunale Napoli, sez. fer., 06/09/2016).¹

Pertanto, la parte delle note comuni del CCNI sulla mobilità, in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" è illegittima e va disapplicata.

Conseguentemente, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito ordini alle Amministrazioni resistenti la disapplicazione della detta disposizione ed ordini di

¹ Si vedano anche: Trib. Caltagirone ordinanza cautelare dell'11.07.2016 R.G.L. n. 536/16; Trib. Milano Sez. Lavoro ordinanza cautelare del 20.07.2016 R.G. 6202/16; tribunale di Napoli Nord ordinanza R.G. 10589/16 - Giudice dott.ssa Colemeo (**vedasi doc. 25 e 26**).

prendere in considerazione, per quanto dedotto in precedenza, degli anni prestati presso la scuola paritaria.

3. SUL CONSEGUENTE DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DALLA RICORRENTE

In base a quanto espresso, i servizi prestati dalla ricorrente presso il Collegio Salesiano “ASTORI”, quale scuola paritaria (vedasi doc. 9) devono essere calcolati ai fini del punteggio utile per la mobilità nello stesso modo e misura in cui vengono valutati i servizi presso la scuola statale.

La ricorrente ha dato prova documentale:

- Della riconosciuta parità del citato Collegio dall’A.S. 2001/2002 (doc. 13);
- Dei servizi di insegnamento prestati presso il detto Collegio dal 2000 al 2015 (doc. 9)
- Dei servizi prestati presso la scuola statale A.S. 2013/2014 (doc. 10).

Pertanto, non vi sono dubbi circa la piena valutabilità dei 14 anni di servizio prestato e l’illegittimità della mancata valutazione da parte del MIUR dei servizi espletati presso l’ASTORI.

La mancata attribuzione, nell’ambito della procedura di mobilità, di **42 punti** (3 x ciascuno dei 14 anni in questione) relativo al servizio prestato presso il Collegio ASTORI, per la classe di concorso A546 – TEDESCO, ha privato la ricorrente del diritto al proprio trasferimento, secondo la priorità prescelta.

Operando correttamente il calcolo del punteggio relativo alla citata mobilità, in base a quanto descritto nei punti precedenti, si ottiene che la prof.ssa CHENET ha un **punteggio pari a 48:**

- 42 punti per i servizi pre ruolo prestati (doc. 9 e 10);
- 4 punti per corso di perfezionamento e/o master di durata non inferiore all’anno **(doc.ti 21 e 22);**
- 2 punti per gli esami di stato (doc. 8 – pag. 3);

A detti punti devono aggiungersi i 6 punti per comune ricongiungimento (doc. 8).

Con riferimento alla richiesta assegnazione in Veneto, nell'ambito 0015 – 0014 – 0013 - 0012, il **punteggio quanto meno di 48 punti** avrebbe assicurato alla ricorrente l'aggiudicazione ad una sede nella Provincia di Treviso.

Per rendersene conto è sufficiente prendere in considerazione il Bollettino dei trasferimenti per la scuola II grado del Veneto (**doc. 23**).

Con specifico riferimento alla classe di concorso A546 (TEDESCO) ed agli ambiti 0012, 0013, 0014, 0015, si hanno le seguenti posizioni:

Nominativo	Punti	Ambito
DAL MAS TIZIANA	79,00	VEN0000012
TOMEA NEVIO	72,00	VEN0000012
SLONGO CLAUDIA	70,00	VEN0000013
CASAROTTO VALENTINA LUISA	39,00	VEN0000013
SANCHINI OMBRETTA	36,50	VEN0000014
MUNARI OTTAVIA	33,00	VEN0000013
PALA ANTONIA	30,00	VEN0000012
FABRIS VALY ANNA	29,00	VEN0000013
PANDOLFO LUISA	27,00	VEN0000013
ZANINI ROSELLA	27,00	VEN0000013
DE LUCA ROSANNA	24,00	VEN0000015
DORELLA STEFANIA	24,00	VEN0000013
REPOSSI ANGELA	22,00	VEN0000014
PUMILIA GIUSEPPE	21,00	VEN0000014
TONELLO NICOLETTA	18,00	VEN0000015
FERRINATO PAOLA	15,00	VEN0000015

Quindi, la prof.ssa CHENET poteva ed ha diritto ad ambire ad un posto in uno dei predetti ambiti della Provincia di Treviso, come scelti nella propria domanda.

Quindi, per tutti i motivi esposti in precedenza,

- **Disapplicata la disposizione delle note comuni del CCNI sulla mobilità, nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*, per l'illegittimità della stessa per contrarietà alla legge,**
- **Preso atto del servizio prestato nell'A.S. 2013/2014 nella scuola pubblica (doc. 10),**

- Preso atto dei due *master* frequentati (doc.ti 21 e 22),
- Accertato e preso atto dei 14 anni di insegnamento (doc.ti 9 e 10);
- devesi affermare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità dell'A.S. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto nell'Istituto Scolastico paritario denominato "ASTORI" di Mogliano Veneto (TV) dall'A.S. 2001/02 dall'A.S. 2014/15 (data licenziamento 31.08.2015) ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'Amministrazione scolastica resistente al relativo riconoscimento di punti 48 (+6 di ricongiungimento) nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

4. SUL FUMUS BONI IURIS

Il *fumus boni iuris* risulta chiaramente dall'esposizione precedente, nonché dalle pronunce dei Tribunali di Treviso, Benevento, Milano e Napoli, Trieste ed altri, i quali, all'unisono, hanno statuito a favore del pieno riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell'assegnazione del punteggio della graduatoria e della conseguente illegittimità del CCNI per la mobilità del personale nella parte in cui dispone che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*".

La ricorrente, pertanto, è titolare del diritto a vedersi riconosciuto al servizio prestato presso la scuola paritaria, come descritto nei punti precedenti e all'assegnazione del relativo punteggio ai fini della mobilità.

Conseguentemente, la ricorrente ha diritto all'assegnazione in uno degli ambiti della Provincia di Treviso, come indicato nella domanda presentata.

Tali diritti dovranno essere tutelati anche in via cautelare ex art. 700 c.p.c.

5. SUL PERICULUM IN MORA

In base a quanto esposto nei punti precedenti, sussiste ed è evidente anche l'elemento del *periculum in mora* e, quindi, il danno grave subito dalla ricorrente.

Il 1 settembre 2016 è cominciato il nuovo anno scolastico.

L'odierna ricorrente, in base a quanto sopra evidenziato e dalle risultanze della procedura di mobilità, avrebbe potuto prendere servizio in un'istituzione scolastica degli ambiti 0015, 0014, 0013, 0012, tutti nella provincia di Treviso.

D'inverso, parte del docente è stata assegnata all'ambito 0010 di Belluno.

Infatti, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta si è qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente ed irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi la fattispecie qui rappresentata la richiesta di tutela cautelare.

È evidente, infatti, il danno grave e irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza considerevole tra il luogo di residenza della ricorrente (Treviso) e la sede di assegnazione (Belluno), che costringerebbe l'istante ad affrontare ingenti spese, con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a riorganizzare la propria vita familiare e a distaccarsi del proprio nucleo familiare.

Infatti, la ricorrente, se dovesse recarsi per sei giorni all'Istituto DOLOMIEU, dovrebbe percorrere circa 150 km al giorno, impiegando più di due ore all'andata e di ritorno e spendendo circa € 30,00 al giorno, che si trasformerebbero in circa € 650,00 al mese **(doc.ti 26 e 27)**.

Si tenga presente che la ricorrente percepisce circa € 20.973,22, come stipendio annuo lordo, pari a circa € 1.600,00 al mese.

Poiché l'assegnazione a Treviso provvisoria, la ricorrente corre il serio e grave pericolo di dover essere trasferita a Belluno, con il nuovo anno scolastico, alle porte.

I tempi della Giustizia risultano incompatibili con l'approssimarsi dell'A.S. 2017/2018.

Una sentenza che intervenisse ad A.S. già iniziato esporrebbe la ricorrente al grave ed irreparabile pregiudizio di dover trasferirsi o affrontare il lungo ed estenuante viaggio Treviso - Belluno.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche *inaudita altera parte* per i motivi espressi in precedenza e previo accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento degli anni prestati presso la scuola paritaria e previo disapplicazione, per i motivi espressi, del CCNI dell'8 aprile 2016 e dell'O.M. n. 241/2016, ordini alla P.A. competente di emanare gli atti necessari al reinserimento come sopra individuato nonché all'aggiornamento del punteggio della ricorrente in base ai servizi prestati *medio tempore* al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e *patendi* dalla ricorrente a causa ed in conseguenza del mancato riconoscimento degli anni prestati presso la scuola paritaria.

* * * * *

Tanto premesso, la prof.ssa MIRTA CHENET, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e *subendi*,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché

IN VIA CAUTELARE

- Adotti, anche *inaudita altera parte*, tutti i provvedimenti necessari ed utili diretti alla valutazione ed al riconoscimento degli anni di servizio prestati in scuola paritaria e segnatamente dall'A.S. 2001/2002 all'A.S. 2012/2013 e nell'A.S. 2014/2015 presso l'Istituto legalmente riconosciuto "Astori" di Mogliano Veneto (TV), con attribuzione del relativo ulteriore punteggio di 39 all'esito della domanda di mobilità, assegnando quindi in totale alla ricorrente il punteggio di 48 od il diverso punteggio maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provato, o, comunque, con qualunque altra

formula che il decidente riterrà, annulla gli effetti in via cautelare d'urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'abitazione scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e per l'effetto

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Voglia l'Ill.mo Giudice adito,

ogni contraria azione ed eccezione reietta,

previa parziale disapplicazione, per i motivi espressi, del CCNI dell'8 aprile 2016 e dell'O.M. n. 241/2016,

1. Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti, il diritto della ricorrente alla valutazione degli anni di servizio prestati in pre-ruolo in scuola paritaria, dall'A.S. 2001/2002 all'A.S. 2014/2015 presso il Collegio salesiano ASTORI di Mogliano Veneto (TV), con attribuzione del punteggio di 39, o di quello maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provato;
2. Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente, nell'A.S. 2013/2014 ha prestato servizio presso l'Istituto statale "Duca degli Abruzzi" di Treviso, con la conseguente attribuzione di tre punti predetto A.S.;
3. conseguentemente, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni suesposte ed in base ai documenti prodotti, che il punteggio complessivo della ricorrente è pari a 48 punti oltre 6 punti per il ricongiungimento, o quello maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provato;
4. Accertarsi, quindi, l'illegittimità della designazione della scuola di titolarità della ricorrente nella Provincia di Belluno, presso l'Istituto D. DOLOMIEU;
5. pertanto, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'assegnazione in uno degli ambiti della Provincia di Treviso, indicati nella domanda di mobilità, quali l'ambito Veneto 0015, 0014, 0013, 0012 ed all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
6. conseguentemente ordinare alla P.A. resistente, ai fini della graduatoria per la mobilità A.S. 2016/2017 e seguenti, di valutare il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto

scolastico paritario dall'A.S. 2001/2002 all'A.S. 2014/2015 presso il Collegio salesiano ASTORI di Mogliano Veneto (TV) nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità, dei 48 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio presso spettante in base al corretto punteggio di mobilità, oltre 6 punti per il ricongiungimento, o quello maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provato;

7. ordinare alla pubblica meditazione esistente l'adozione di ogni provvedimento utile e necessario al detto fine;
8. Disapplicare ogni altro provvedimento antecedente o successivo che abbia come effetto di quello di impedire alla ricorrente l'assegnazione ad uno degli ambiti della Provincia di Treviso, come scelti nella domanda di mobilità, con riconoscimento dei punti prestati presso la scuola paritaria;

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande principali non dovessero trovare totale o parziale accoglimento, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, in ossequio alle allegazioni e prove di cui all'odierno ricorso, costituenti risultanze di causa, per rigoroso rispetto del punteggio di mobilità vantato dal ricorrente in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario di il detto trasferimento, il diritto alla trasferimento negli ambiti 0017, 0016 (Venezia), o nell'ambito Friuli-Venezia Giulia 0011 o o negli ambiti 0008 (Vicenza), 0018 (Venezia), 0005 (Vicenza), giacché occupati da docenti titolari di minor punteggio della ricorrente ai fini della mobilità.

IN OGNI CASO Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

IN VIA ISTRUTTORIA

Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria.

Si allega copia dei citati documenti:

1.	Laurea	2.	GAE 2014/2017 – A546
3.	GAE 2014/2017 – A545	4.	Contratto T.I. 2015.2016
5.	Assegnazione provvisoria 2015/2016	6.	Decreto 30.06.2016
7.	Domanda di mobilità territoriale ed allegati	7.A	Definizione-geografica-ambiti-territoriali Veneto
///	-----	8.	Risposta MIUR su mobilità
9.	doc. 9 Certificato servizi dal 2000 al 2015	10.	Contratto 2013.2014 Scuola Statale
11.	Certificato servizi dal 1988 al 2000	12.	Assegnazione D. DOLOMIEU 31.08.2016
13.	Attestato ASTORI del 20.10.2016	14.	D.D.G. del 17 luglio 2015
15.	CCNI mobilità 2016	16.	O.M. dell'08.04.2016 n. 241
17.	CCNL SCUOLA	18.	C.M. 163/2000
19.	D.M. 267/2007	20.	D.M. 83/2008
21.	Master primo livello 19.02.2014	22.	Master primo livello 11.07.2015
23.	VENETO Bollettino trasferimenti scuola II grado EVIDENZIATO	24.	Trib. Milano Sez. Lav. ordinanza cautelare del 20.07.2016 R.G. 6202/16
25.	Giurisprudenza	26.	Autocertificazione
27.	Carta identità	28.	

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, e successive modificazioni, si dichiara che la presente causa (lavoro) ha un valore indeterminabile e che **non è dovuto il contributo unificato stante l'autocertificazione della ricorrente (doc.ti 28 e 29).***

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 VI co. c.p.c., si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni presso l'Avv. Francesco Leone al numero di fax 0422.910833 o indirizzo pec e-mail:

francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it.

Con osservanza.

Treviso, 16 gennaio 2017

Avv. Francesco Leone

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura in calce al presente ricorso, nell'ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenga necessaria l'integrazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella propria domanda che verrebbero ipoteticamente pregiudicati dall'accoglimento della domanda, con particolare riferimento alla Provincia di Treviso,

PREMESSO CHE

- Che il ricorso datato 16.01.2017 ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione in uno degli ambiti della Provincia di Treviso, indicati nella domanda di mobilità, quali l'ambito Veneto 0015, 0014, 0013, 0012 ed all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

- che, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorso *de quo* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti che, in virtù della correzione del punteggio ed al conseguente trasferimento in uno degli ambiti della Provincia di Treviso, indicati nella domanda di mobilità, quali l'ambito Veneto 0015, 0014, 0013, 0012, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

anche qualora la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto sussisterebbe un'intrinseca disparità di trattamento tra chi ne abbia avuto conoscenza nella suddetta modalità e il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari: il destinatario della notificazione ordinaria infatti, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;

il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso – numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale - giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale di riferimento.*

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL SUESTESO RICORSO

nei confronti di tutti i docenti inseriti negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella propria domanda che verrebbero ipoteticamente pregiudicati dall'accoglimento della domanda, con particolare riferimento agli l'ambito Veneto 0015, 0014, 0013, 0012 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR nell'apposita area tematica (sezione atti di notifica

2015, all'indirizzo

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15), del testo integrale del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza, dal quale risulti:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro del ricorso;
- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- un sunto dei motivi del ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i tutti i docenti i docenti inseriti negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella propria domanda che verrebbero ipoteticamente pregiudicati dall'accoglimento della domanda, con particolare riferimento agli l'ambito Veneto 0015, 0014, 0013, 0012;
- il testo integrale del ricorso nonché l'elenco nominativo dei controinteressati

Treviso 16 gennaio 2017

Avv. Francesco Leone